



## POLIZZA FIDEIUSSORIA: ISCRIZIONE ALBO GESTORI RIFIUTI AMBIENTALI (15/301)

Garanzia fideiussoria n. **3083015915736** Codice di controllo **24PL** Agenzia: **3083 (ZRH S.A.S. di Laura Gennari & C.)**  
Codice Ramo/Rischio: **15/301**

### CONTRAENTE NEXECO S.R.L.

Indirizzo: **CORSO SUSÀ 299 - 10098 RIVOLI (TO)**  
Codice Fiscale/P.Iva: **10868280016 - 10868280016** - PEC: **nexeco@pec.nexecosrl.eu**

### ENTE GARANTITO (BENEFICIARIO)

#### Ministero della Transizione Ecologica

Indirizzo: **Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma (RM)**  
P.Iva/Codice Fiscale: **97327160582 / 97047140583** - PEC: **MATTM@pec.minambiente.it**

Durata del contratto	Effetto dal	Scadenza	Proroghe	Decorrenza proroghe
<b>7 anni</b>	<b>28/11/2022</b>	<b>28/11/2029</b>	<b>Nessuna</b>	(Come da Art. 1 C.G.A.)

### Oggetto dell'assicurazione

La Società Assicuratrice Milanese S.p.A., domiciliata in San Cesario sul Panaro (MO), c.a.p.: 41018, alla Via Libertà 53, in seguito denominata Società, alle condizioni di legge ed a quelle generali e particolari previste dalla presente polizza e dagli eventuali allegati e/o appendici, garantisce all'Ente Garantito (Beneficiario), fino alla concorrenza dell'importo garantito, il risarcimento dei danni che gli derivassero dal mancato adempimento degli obblighi ed oneri assunti dal Contraente nei confronti del Beneficiario in relazione a quanto riportato nella "Garanzia Prestata", riportata e descritta nella pagina successiva.

Importo Garantito: **€ 300.000,00** (Euro: trecentomila/00)  
Tasso lordo annuo **0,171 %**

PREMIO	Netto	Accessori	Diritti	Imponibile	Imposte	Totale
<b>ALLA FIRMA</b>	<b>€ 2.880,00</b>	<b>€ 320,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 3.200,00</b>	<b>€ 400,00</b>	<b>€ 3.600,00</b>
<b>PROROGHE</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>

Vedi art.1 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Il Contraente

Il Garante  
**ASSICURATRICE MILANESE S.p.A.**  
(Un Procuratore)  
**Amendola Paolo**

Emessa in 3 esemplari ad un solo effetto il **28/11/2022** in **San Cesario Sul Panaro (Mo)**

### ISTRUZIONI PER LA VERIFICA DELLA FIRMA DIGITALE

La presente polizza è stata generata nel rispetto delle norme tecniche, dei criteri e dei requisiti stabiliti nel D.P.C.M. del 30.03.2009 e successive modifiche. La sua copia cartacea ha valenza probatoria ai sensi dell'art 16 del D. Lgs. del 30/12/2010, n. 235. La firma digitale del documento, la sua originalità e la corrispondenza del suo contenuto sono verificabili, secondo la regolamentazione definita da CNIPA ([www.cnipa.gov.it](http://www.cnipa.gov.it)), mediante accesso al sito istituzionale di ASSICURATRICE MILANESE S.p.A. (<http://www.assicuratricemilanese.it/>), selezionando "Verifica Firma Digitale" e digitando poi il numero di polizza e il "Codice di controllo" riportati su questo documento.

ESEMPLARE PER IL CONTRAENTE - Pagina 1 di 6



**3083015915736**



POLIZZA NUMERO **3083015915736**  
**POLIZZA FIDEIUSSORIA: ISCRIZIONE ALBO GESTORI RIFIUTI AMBIENTALI (15/301)**

**Garanzia prestata.**

VEDERE ALLEGATO DI POLIZZA

ESEMPLARE PER IL CONTRAENTE - Pagina 2 di 6



**3083015915736**



POLIZZA NUMERO **3083015915736**  
**POLIZZA FIDEIUSSORIA: ISCRIZIONE ALBO GESTORI RIFIUTI AMBIENTALI (15/301)**

Definizioni:

**Società:** Assicuratrice Milanese S.p.A.      **Ditta obbligata (Contraente):** L'impresa nel cui interesse la Società si costituisce fideiussore      **Ente garantito (Beneficiario):** Il beneficiario della garanzia

**CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**

**RAPPORTI CON L'ENTE GARANTITO**

Premesso che a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti dal Contraente nei confronti dell'Ente garantito e specificati nel frontespizio di polizza e negli eventuali Allegati e/ Appendici è richiesta la costituzione di una fideiussione assicurativa, la sottoscritta Società, con la presente, si costituisce fideiussore solidale con il Contraente, fino alla concorrenza dell'importo garantito precisato nel frontespizio, per le somme che potranno essere dovute dal Contraente stesso per il mancato adempimento delle obbligazioni per cui la presente garanzia fideiussoria viene prestata.

La Garanzia avrà efficacia fino a svincolo da parte dell'Ente garantito.

L'eventuale mancato pagamento dei premi non potrà essere, in nessun caso, opposto all'Ente garantito.

La Società verserà, a semplice richiesta scritta dell'Ente garantito ed entro il termine dal medesimo indicato, l'indennizzo dovuto in conseguenza dell'inadempienza del Contraente, nei limiti della somma garantita.

La Società non godrà del beneficio della preventiva escussione dell'obbligato/debitore principale ai sensi dell'articolo 1944 C.C. e rinuncia espressamente ad avvalersi del termine previsto dal primo comma dell'articolo 1957 C.C.

Le spese, le imposte ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla garanzia prestata non saranno posti a carico dell'Ente garantito.

Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale o a mezzo posta elettronica certificata, così come risultanti dal frontespizio della presente polizza.

**RAPPORTI CON IL CONTRAENTE**

**Articolo 1 - Durata - Calcolo del premio - Supplementi di premio**

Il Contraente, all'atto della stipulazione della polizza, ha indicato la durata presunta del periodo di tempo occorrente per ottenere la prova della liberazione della garanzia, ai sensi del successivo articolo 2; in base a tale dichiarazione è stato liquidato il premio iniziale.

In caso di minor durata il premio pagato resterà acquisito alla Società.

In caso di maggior durata e, comunque fino a quando il Contraente non avrà comprovato la liberazione della garanzia nei modi indicati nel successivo articolo 2, lo stesso è tenuto al pagamento dei supplementi di premio. Tali supplementi sono dovuti in via anticipata, nella misura e con la periodicità indicata nella tabella denominata "Eventuali proroghe" presente nel frontespizio di polizza.

**Articolo 2 - Liberazione dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio**

Il Contraente, per essere liberato dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio, deve consegnare alla Società:

-l'originale della polizza restituitogli dall'Ente garantito con annotazione di svincolo;

-oppure una dichiarazione dell'Ente garantito che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata;

fermo restando che, ai fini dell'articolo 1 sopra citato, detta dichiarazione non avrà, in alcun caso, effetto retroattivo.

**Articolo 3 - Deposito cautelativo**

Il Contraente è tenuto a costituire in pegno presso la Società, a semplice richiesta di quest'ultima, un deposito in contanti o titoli di gradimento della Società medesima per un valore pari all'importo garantito con la presente polizza nei casi di:

a) protesto a carico del Contraente o altra manifestazione di sua insolvenza;

b) liquidazione, trasformazione o cessione della Ditta Contraente;

c) inadempienze del Contraente in ordine al rimborso delle somme pagate dalla Società o da qualsiasi altro fideiussore in dipendenza di garanzie analoghe a quelle prestate con la presente polizza o di polizze fideiussorie o fideiussioni in genere.

**Articolo 4 - Rivalsa - Surrogazione**

Il Contraente si impegna a rimborsare alla Società, a semplice richiesta di quest'ultima, tutte le somme che questa sia chiamata a versare in forza della presente polizza per capitali, interessi o spese, con espressa rinuncia a qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'articolo 1952 C.C.

La Società è surrogata, nel limite delle somme pagate, all'Ente garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso la Ditta obbligata, i suoi successori, coobbligati ed aventi causa a qualsiasi titolo.

**Articolo 5 - Rivalsa delle spese di recupero**

Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente, anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.

**Articolo 6 - Imposte e tasse**

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del Contraente, anche se il pagamento sia stato anticipato alla Società.

**Articolo 7 - Forma delle comunicazioni alla Società - Foro competente**

Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte con lettera raccomandata

ESEMPLARE PER IL CONTRAENTE - Pagina 3 di 6



**3083015915736**



alla sede della sua Direzione Generale o a mezzo posta elettronica certificata, così come risultanti dal frontespizio della polizza stessa.  
Per quanto attiene ai rapporti fra la Società ed il Contraente, il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo ove ha sede la Direzione Generale della Società ovvero quello del luogo dove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

## Il Contraente

Il Garante  
**ASSICURATRICE MILANESE S.p.A.**  
*(Un Procuratore)*  
**Amendola Paolo**

### SOTTOSCRIZIONI ESPRESSE

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Contraente dichiara di avere letto, compreso ed approvato tutte le condizioni che regolano i rapporti tra Contraente e Garante in forza della presente polizza fideiussoria e di approvare specificamente le seguenti clausole:

- Articolo 1 - Durata - Calcolo del premio - Supplementi di premio
- Articolo 2 - Liberazione dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio
- Articolo 3 - Deposito cautelativo
- Articolo 4 - Rivalsa - Surrogazione
- Articolo 5 - Rivalsa delle spese di recupero
- Articolo 6 - Imposte e tasse

IL CONTRAENTE: \_\_\_\_\_

### INFORMATIVA PRECONTRATTUALE

Il Contraente dichiara, se previsto, di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della polizza, le condizioni di assicurazione quale Informativa precontrattuale ai sensi e agli effetti dell'art. 27 comma 4 del Regolamento IVASS n. 41 del 02/08/2018, di averne preso visione e di accettarne i contenuti.

IL CONTRAENTE: \_\_\_\_\_

### MODALITA' DI COMUNICAZIONE

Il Contraente dichiara di autorizzare ad adempiere agli obblighi di comunicazione e di consegna previsti, ai sensi e agli effetti dell'art.120-quater del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. n. 209 del 7/09/2005) mediante:  supporto cartaceo  posta elettronica

IL CONTRAENTE: \_\_\_\_\_

### CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali esprimo specifico consenso al trattamento dei miei dati personali per le finalità e nelle modalità descritte nell'informativa all'interessato (**MOD. CONSENSO PRIVACY CL. GDPR 18**), ricevuta prima della stipula del presente contratto assicurativo, consapevole che i dati potranno o dovranno essere anche trasferiti ai soggetti appartenenti alla catena assicurativa come descritta nella citata informativa, fermi restando gli eventuali obblighi in base alla normativa vigente.

Sono consapevole che senza il presente consenso Assicuratrice Milanese S.p.A. non potrà fornirmi i servizi e/o prodotti assicurativi oggetto del presente contratto.

Prendo atto dei diritti esercitabili descritti nella citata informativa.

IL CONTRAENTE: \_\_\_\_\_

### CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI APPARTENENTI A CATEGORIE PARTICOLARI

Manifesto inoltre specifico consenso al trattamento degli eventuali dati personali appartenenti a categorie particolari così come definiti nell'informativa all'interessato (**MOD. CONSENSO PRIVACY CL. GDPR 18**).

IL CONTRAENTE: \_\_\_\_\_

**San Cesario Sul Panaro (Mo), 28/11/2022**

### DICHIARAZIONE DI PAGAMENTO

Si dichiara che il premio di € **3.600,00** e' stato incassato a favore di Assicuratrice Milanese S.p.A.

Data: , \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_ L'esattore: \_\_\_\_\_

ESEMPLARE PER IL CONTRAENTE - Pagina 4 di 6



3083015915736



Garanzia fideiussoria n.

Codice di controllo

Agenzia: **3083 (ZRH S.A.S. di Laura Gennari & C.)**

**3083015915736**

**24PL**

Codice Ramo/Rischio: **15/301**

Contraente (Obbligato Principale)  
**NEXECO S.R.L.**

Codice Fiscale/P.Iva  
**10868280016 - 10868280016**

Sede **RIVOLI** Indirizzo **CORSO SUSÀ 299**

Cap **10098** Prov. **TO**

## APPENDICE

Le condizioni del presente allegato sono prioritarie e prevalgono in caso di discordanza, con quelle riportate in altre pagine della presente polizza. Si precisa che le date di effetto e scadenza contratto indicate sul frontespizio riguardano esclusivamente la determinazione del premio.

### PREMESSO

1- che l'impresa (Ditta) **NEXECO S.R.L.**, con sede in **CORSO SUSÀ 299 - 10098 RIVOLI (TO)**, codice fiscale n. **10868280016** intende effettuare, ai sensi delle vigenti disposizioni, attività di intermediazione e commercio dei rifiuti nell'ambito della categoria **8P, classe C**, di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2- che detta attività è subordinata alla prestazione di garanzia fideiussoria idonea a coprire, ai sensi della normativa vigente, eventuali operazioni di trasporto e smaltimento dei rifiuti, messa in sicurezza, bonifica, ripristino ambientale, realizzazione delle eventuali misure di sicurezza nonché l'eventuale risarcimento degli ulteriori danni all'ambiente, ai sensi della parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, in conseguenza della attività svolta

### CIO' PREMESSO

la Società **ASSICURATRICE MILANESE SPA**, abilitata al rilascio di cauzione e autorizzata all'esercizio del ramo cauzione e quindi in regola con quanto disposto dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, codice fiscale n. **08589510158**, con Sede in **SAN CESARIO SUL PANARO (MO)**, VIA LIBERTÀ 53 ISCRITTA ALL'ALBO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONI AL N.1.00077, SOCIETÀ APPARTENENTE AL GRUPPO ASSICURATIVO MODENA CAPITALE, ISCRIZIONE ALBO GRUPPI ASSICURATIVI N.009, AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO DEL RAMO CAUZIONI CON PROVVEDIMENTO IVASS IN DATA 09/04/2018 N.0101165/18, CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITÀ PENALI NELLE QUALI PUÒ INCORRERE IN CASO DI DICHIARAZIONE MENDACE A MEZZO DEL SOTTOSCRITTO **AMENDOLA PAOLO**, NATO A ROMA IL 14/12/1971 E RESIDENTE A MODENA (MO) CALLE BONDESANO N. 1 NELLA SUA QUALITÀ DI PROCURATORE, alle condizioni che seguono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1936 e seguenti del codice civile, si costituisce fideiussore dell'impresa

**NEXECO S.R.L.** e dei suoi obbligati solidali ai sensi di legge - la quale accetta per sé e per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuta per le obbligazioni derivanti dal presente contratto - a favore del Ministero della Transizione Ecologica, Roma, codice fiscale n. **97047140583** fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo di euro **300.000,00** (euro trecentomila/00), secondo quanto previsto per la categoria **8P, classe C**, di appartenenza della impresa medesima ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 20 giugno 2011, a garanzia delle somme dovute per:

a) operazioni di trasporto e smaltimento rifiuti

b) messa in sicurezza e bonifica

c) ripristino delle installazioni e delle aree contaminate e realizzazione delle eventuali misure di sicurezza

d) risarcimento degli ulteriori danni all'ambiente ai sensi della parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.,

qualora gli interventi di cui alle lettere precedenti siano conseguenti alle attività di intermediazione e commercio dei rifiuti svolta dall'impresa nel periodo di efficacia dell'iscrizione nell'Albo nazionale gestori ambientali.

Le somme derivanti dall'eventuale escussione della garanzia sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

### CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA SOCIETÀ E IL MINISTERO

#### Articolo 1

(Delimitazione della garanzia)

1. La Società garantisce al Ministero della Transizione Ecologica, fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo indicato in premessa, le somme che l'impresa e i suoi obbligati solidali ai sensi di legge siano tenuti a corrispondere al bilancio dello Stato per la copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, ad eventuali operazioni di trasporto e smaltimento di rifiuti, messa in sicurezza, bonifica, ripristino delle installazioni e delle aree contaminate, realizzazione delle eventuali misure di sicurezza, nonché all'eventuale risarcimento degli ulteriori danni all'ambiente ai sensi della parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, in conseguenza delle eventuali inadempienze verificatesi nel periodo di efficacia dell'iscrizione dell'impresa stessa nell'Albo nazionale gestori ambientali a cui si riferisce la presente garanzia e determinate da qualsiasi atto o fatto colposo o doloso rispetto agli obblighi verso lo Stato derivanti dalle leggi, dai regolamenti, da eventuali convenzioni e da ulteriori provvedimenti adottati da altri Enti od Organi pubblici anche di controllo in riferimento allo svolgimento dell'attività di intermediazione e commercio dei rifiuti di cui in premessa.

#### Articolo 2

(Efficacia della garanzia)

1. La presente garanzia ha efficacia a decorrere dalla data della delibera di iscrizione nell'Albo Nazionale gestori ambientali.

2. La competente sezione regionale dell'Albo comunicherà tempestivamente alla Società e al Ministero ogni provvedimento di sospensione dell'efficacia dell'iscrizione o di cancellazione dall'Albo.

#### Articolo 3

(Durata della garanzia)

1. La presente garanzia ha validità pari a cinque anni o inferiore nel caso di cessazione anticipata dell'iscrizione dell'impresa nell'Albo nazionale gestori ambientali, maggiorata di un ulteriore periodo di due anni nel corso del quale il Ministero può avvalersi della garanzia limitatamente alle sole inadempienze verificatesi nel periodo di efficacia di cui all'articolo 2.

2. Il presente contratto non può intendersi tacitamente rinnovato in sede di revisione quinquennale dell'iscrizione all'Albo.

ESEMPLARE PER IL CONTRAENTE - Pagina 5 di 6



**3083015915736**



**3. Decorso il termine di cui al comma 1 la garanzia si estingue automaticamente con contemporanea definitiva liberazione della Società, anche qualora la presente fideiussione non venga restituita alla Società stessa.**

**Articolo 4**

*(Facoltà di recesso)*

1. La Società può recedere dal contratto in qualsiasi momento con effetto della cessazione della garanzia dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione alla competente sezione regionale dell'Albo, al Ministero e all'impresa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso la garanzia mantiene efficacia per le inadempienze verificatesi nel periodo anteriore alla data in cui il recesso ha avuto effetto e il Ministero può avvalersene per ulteriori due anni, ferma la validità di quanto disposto dal precedente articolo 3.

**Articolo 5**

*(Pagamento del premio)*

1. Il mancato pagamento del premio e degli eventuali supplementi di premio da parte dell'impresa nonché altre eventuali eccezioni relative al rapporto tra la Società e l'impresa non potranno essere opposti al Ministero.

**Articolo 6**

*(Avviso di sinistro - Pagamento)*

1. Qualora ricorrano i presupposti di cui in premessa per l'escussione della garanzia e l'impresa non abbia già adempiuto a quanto da essa dovuto, la competente sezione regionale dell'Albo - con richiesta motivata inviata anche all'impresa - inviterà la Società a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma dovuta ai sensi dell'articolo 1 ed in tal caso, fermo il limite massimo complessivo dell'importo garantito:

a) per quel che riguarda spese per operazioni di trasporto e smaltimento dei rifiuti, messa in sicurezza, bonifica, ripristino delle installazioni e delle aree contaminate, realizzazione delle eventuali misure di sicurezza, la Società provvederà al pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta senza opporre alcuna eccezione, dandone avviso all'impresa che nulla potrà eccepire al riguardo;

b) per quel che riguarda il ristoro di ulteriori danni all'ambiente ai sensi della parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152, la Società provvederà al pagamento secondo le procedure previste dal medesimo decreto legislativo.

2. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1 si applica quanto previsto all'articolo 10.

3. Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dalla Società risultassero parzialmente o totalmente non dovute.

4. Dopo ogni pagamento effettuato dalla Società l'importo garantito si riduce automaticamente dell'importo corrispondente a quanto pagato dalla Società stessa.

**Articolo 7**

*(Rinuncia alla preventiva escussione)*

1. La Società non godrà del beneficio della preventiva escussione dell'impresa, ai sensi dell'articolo 1944 del codice civile.

**Articolo 8**

*(Surrogazione)*

1. La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, al Ministero in tutti i diritti, ragioni e azioni verso l'impresa, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

2. Il Ministero faciliterà le azioni di recupero fornendo alla Società tutti gli elementi utili in suo possesso.

**Articolo 9**

*(Forma della comunicazione alla Società)*

1. Tutte le comunicazioni e notifiche alla Società dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione generale, risultante dalla premessa.

**Articolo 10**

*(Foro competente)*

1. In caso di controversia tra la Società e il Ministero, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 del codice di procedura civile

**Il Contraente**

**Il Garante**  
**ASSICURATRICE MILANESE S.p.A.**  
**(Un Procuratore)**  
**Amendola Paolo**

ESEMPLARE PER IL CONTRAENTE - Pagina 6 di 6



3083015915736